

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1828

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori VILLONE, SALVI, BATTAGLIA
Giovanni, BELLINI, BRUTTI Paolo, DI SIENA, GALARDI,
IOVENE, MELE e PISA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2007

Modifica degli articoli 56, 57 e 92 della Costituzione,
per la riduzione del numero dei parlamentari e dei
componenti del Governo

ONOREVOLI SENATORI. - Assume sempre maggiore forza la polemica contro i costi impropri della politica. Inchieste sulla stampa e sulle televisioni nazionali e locali, come anche libri di grande successo, hanno evidenziato fatti e comportamenti che hanno colpito negativamente l'opinione pubblica. In specie, le istituzioni parlamentari sono state oggetto di molteplici e pesanti censure.

Indubbiamente, l'ondata di antipolitica che investe il paese è motivo di seria preoccupazione per chi ha a cuore la tenuta delle istituzioni democratiche. Mentre un'analisi approfondita richiederebbe tempo e risposte sofisticate, è necessario adottare con immediatezza atti incisivi e simbolici, che possano dare all'opinione pubblica un messaggio forte, ed avviare una positiva inversione di tendenza. A tal fine, soprattutto uno è il punto di attacco utile: il numero dei componenti del Parlamento e del Governo.

La polemica è antica. Che trovi o meno riscontro nell'esperienza comparata, e nell'analisi politologica, è ormai passato il messaggio che il paese non ha bisogno di quasi mille rappresentanti del popolo, tanto meno se più costosi rispetto alle analoghe istituzioni di altri paesi. Come anche, a fronte degli esecutivi snelli che nella recente esperienza paesi come la Spagna e la Francia hanno messo in campo, desta un'impressione fortemente negativa il numero di ben 102 componenti del Governo in carica, che batte, se pure di poco, tutti quelli che l'hanno preceduto.

Presentiamo dunque un disegno di legge costituzionale che avanza la più semplice delle proposte: ridurre il numero dei componenti di Parlamento e Governo. Nelle espres-

sioni verbali, sono tutti d'accordo: è il caso di verificarlo nei fatti.

Preferiamo presentare la proposta al di fuori di qualsivoglia connessione con riforme di più ampia portata. Anzitutto per la convinzione che al popolo italiano il tema delle grandi riforme che ossessivamente il ceto politico pone all'ordine del giorno non interessi affatto, sembrando anzi ai più un modo per mantenere occultamente lo *status quo*, e confermare privilegi e simili. Mentre è invece altissima la sensibilità sul punto degli sprechi e dei costi eccessivi, e il secco taglio dei numeri darebbe indiscutibilmente una risposta, togliere ogni alibi di difficoltà e complessità delle procedure di revisione costituzionale. La doppia lettura per introdurre qualche cifra e nient'altro è cosa che si può fare in modo agevole e rapido.

Nel merito la proposta: quattrocento deputati, duecento senatori, quindici ministri come tetto massimo; un numero non superiore al doppio di quello dei ministri per gli altri componenti, a qualsiasi titolo, del Governo.

L'approvazione con legge costituzionale è indispensabile per il numero dei parlamentari. Non è così per il governo, per cui si potrebbe procedere con legge ordinaria. Avanziamo contestualmente, con un altro disegno di legge, anche la proposta di ritornare alla riforma del 1999, su cui è intervenuto lo spacchettamento del «Governo Berlusconi» prima, e del «Governo Prodi» poi. La riforma costituzionale non è peraltro inutile, in quanto rende il tetto irreversibile e insuperabile con legge ordinaria, e dunque rende impossibili eventuali futuri spacchettamenti.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Alla Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 56:

1) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «quattrocento» e «otto»;

2) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue»;

b) all'articolo 57, secondo comma, le parole: «trecentoquindici» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «duecento» e «quattro»;

c) all'articolo 92, primo comma, le parole: «e dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «e da non più di quindici Ministri», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il numero totale dei componenti ad altro titolo del Governo non può superare il doppio del numero dei Ministri».

